



# Integrazione al PTOF 19/22

## Didattica a Distanza

Delibere CdC n. 1-9 del 23/04/2020

Delibere CdI n. 3-11 del 23/04/2020

### Premessa

Il presente documento riguarda i criteri di svolgimento delle attività didattiche a distanza ed è da intendersi come integrazione del PTOF 2019/2022 attualmente in vigore nell'IIS "Galilei – Di Palo".

### Punto 1 - Didattica a Distanza – Definizioni

**Didattica a distanza (definizione logistica-organizzativa):** attività didattica che NON viene svolta con la contemporanea presenza del docente (o del tutor) e dei discenti nello stesso luogo fisico; in tal senso, le attività didattiche a distanza si distinguono dalle attività didattiche in presenza, che vengono svolte con la contemporanea presenza del docente (o del tutor) e dei discenti nel medesimo luogo fisico (aula, palestra, laboratorio, stage, tirocinio, uscita didattica, visita guidata, viaggio di istruzione).

**Didattica a distanza (definizione pedagogico-metodologica):** costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni; dare vita a un "ambiente di apprendimento", per quanto inconsueto nella percezione e nell'esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.


**Didattica a distanza in modalità sincrona (diretta, immediata):** attività didattica a distanza che viene svolta con la contemporanea presenza del docente e dell'alunno, attraverso uno strumento tecnologico predisposto per l'interazione simultanea dei due soggetti.

**Didattica a distanza in modalità asincrona (indiretta, differita):** attività didattica a distanza che NON viene svolta con la contemporanea presenza del docente e dell'alunno, bensì con delle attività svolte inizialmente dal docente, con successivi adempimenti svolti dall'alunno e con una rendicontazione finale del docente all'alunno circa il lavoro svolto; viene svolta attraverso strumenti tecnologici che permettono lo scambio di messaggi e di materiali in formato elettronico, anche multimediali, tra docente ed alunno.

### Punto 2 - Criteri generali per lo svolgimento della didattica a distanza

Nell'ambito delle attività didattiche progettate e svolte dai docenti dell'IIS "Galilei – Di Palo", la didattica a distanza viene attuata secondo i seguenti criteri:

1. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione (DL 8 aprile 2020, n. 22 Art. 2 c. 3).
2. I docenti svolgono attività didattiche a distanza, compatibilmente con le loro capacità tecniche e professionali;




3. Le attività didattiche a distanza possono essere sia di tipo sincrono (con la contemporanea presenza del docente e dell'alunno), sia di tipo asincrono (con il coinvolgimento di docente ed alunno in momenti diversi della didattica);
4. Le attività didattiche a distanza non si possono ridurre al solo invio di materiali o alla mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, perché privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020);
5. Nell'organizzare le attività didattiche a distanza occorre evitare un peso eccessivo dell'impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020).
6. Nell'organizzare le attività didattiche a distanza occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo (Nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020);
7. Ciascun docente svolge le attività didattiche a distanza sincrone, nelle classi che compongono la propria cattedra di insegnamento, in base all'orario scolastico vigente al momento della sospensione delle attività didattiche a scuola; qualora la didattica a distanza dovesse aver luogo anche nel prossimo anno scolastico, il docente svolgerà le attività didattiche a distanza di tipo sincrono, in base ad un orario predisposto dalla dirigenza.
8. È possibile lo svolgimento di attività didattiche a distanza sincrone nel pomeriggio o comunque in orari non coincidenti con l'orario scolastico vigente laddove vi siano necessità espresse soprattutto dagli studenti e legate ad impedimenti di carattere tecnico e/o organizzativo (a.e. utilizzo del computer la mattina da parte dei genitori, limitazione della banda di connettività nel periodo antimeridiano per via delle attività lavorative da remoto); in tal caso, è necessario utilizzare l'agenda del Registro Elettronico per evitare sovrapposizioni di lezioni pomeridiane;

### *Punto 3 - Strumenti utilizzati per la didattica a distanza*

Per lo svolgimento della didattica a distanza in modalità sincrona (diretta, immediata) si utilizzeranno principalmente:

- **software di videoconferenza**, che consentono la contemporanea presenza del docente e di uno o più alunni (fino alla possibilità di coinvolgere l'intera classe);
- **chat di gruppo** utilizzate in modo sincrono, ossia nelle quali docente ed alunni fissano un comune appuntamento per l'utilizzo ed interagiscono in contemporanea;
- **software di videochiamata**, che consentono chiamate multiple con la connessione contemporanea del docente e di uno o più alunni (fino alla possibilità di coinvolgere l'intera classe);
- **utilizzo in simultanea di App interattive**, ossia App che permettono l'interazione in contemporanea di docente ed alunni.

Nell'ottica di uniformare le modalità di azione nell'ambito dell'istituzione scolastica, di avere la possibilità di documentare in modo diretto e trasparente le attività didattiche e di evitare il proliferare di interfaccia software che possano disorientare e scoraggiare gli alunni che frequentano le attività didattiche a distanza, minando l'efficacia stessa delle attività didattiche, i docenti daranno priorità all'utilizzo dei precedenti strumenti che sono implementati nel registro elettronico adottato dall'istituzione scolastica.



Per lo svolgimento della didattica a distanza in modalità asincrona (indiretta, differita) si utilizzeranno principalmente strumenti che permettono la visualizzazione di contenuti multimediali e/o lo scambio di materiali, di elaborati e di restituzioni tra docente ed alunni, tra i quali:

- **scambio mediante il Registro elettronico;**
- **software di video-lezioni/audio-lezioni**, che consentono la registrazione di video-lezioni o di audio-lezioni da proporre successivamente agli alunni;
- **utilizzo in differita di App interattive.**

In relazione ai software per la realizzazione di video-lezioni/audio-lezioni e alle App interattive, i docenti privilegeranno software che eventualmente sono già implementati nel registro elettronico.

Inoltre, i docenti possono utilizzare altri mezzi per lo scambio di materiali, di elaborati e di restituzioni, quali:

- **posta elettronica (email);**
- **sistemi di messaggistica istantanea;**
- **chat di gruppo**, utilizzate in modo a-sincrono, ossia senza fissare un preciso appuntamento per l'interazione in contemporanea.

L'utilizzo di tali strumenti sarà effettuato, fermo restando l'**obbligatorietà di caricare sul registro elettronico** i materiali predisposti e realizzati dai docenti, gli elaborati degli studenti e le restituzioni effettuate dai docenti.

Si noti che molti dei precedenti strumenti di interazione sono conglobati spesso in **piattaforme didattiche**, che permettono la creazione di **classi virtuali**. Anche in questo caso, si predilige l'uso di una eventuale piattaforma didattica collegata al registro elettronico, rispetto ad altre, per i motivi già espressi in precedenza.

#### *Punto 4 - Strumenti per la didattica a distanza – altre opzioni metodologiche*


Il PTOF dell'IIS "Galilei – Di Palo" comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità (art. 3 c. 2 del DPR 275/1999 e ss. mm. e ii.). Pertanto, altri strumenti, distinti da quelli implementati nel Registro Elettronico, possono essere utilizzati dal docente qualora lo stesso, anche in relazione alle specificità della propria disciplina, ne valuti positivamente l'impatto nella qualità del processo di insegnamento- apprendimento, fermo restando che:

1. le attività svolte con tali strumenti possano essere documentate in modo congruo nel registro elettronico;
2. tali strumenti non risultino in un carico di lavoro eccessivo per lo studente nell'apprendere la funzionalità di molteplici strumenti, anche in relazione alle scelte operate da altri docenti del consiglio di classe.

Pertanto, soprattutto in relazione al punto 2, l'utilizzo di altri strumenti per la didattica a distanza dovrà essere armonizzato e concordato in consiglio di classe.

#### *Punto 5 - Criteri di scelta dei libri di testo in relazione agli strumenti proposti per la didattica a distanza*

Nella stessa adozione dei libri di testo, che prevedono obbligatoriamente, in forza della normativa vigente, la presenza di contenuti digitali integrativi e di relative **piattaforme di fruizione**, il consiglio di classe opererà la scelta di utilizzo di tali piattaforme e dei contenuti digitali, fruibili attraverso di esse, tenendo presente che




1. le attività svolte con tali piattaforme possano essere documentate in modo congruo nel registro elettronico;
2. l'utilizzo di diverse piattaforme non risulti in un carico di lavoro eccessivo per lo studente nell'apprendere le funzionalità di ciascuna di esse.

## Punto 6 - Didattica a Distanza – Criteri specifici per l'articolazione delle attività


### Schema Generale

In base a quanto asserito nella nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020, le varie fasi (step) delle attività a distanza sono rappresentate dal seguente schema e non differiscono, in modo sostanziale, dalle usuali fasi della didattica in presenza. Nessuna delle quattro fasi può essere omessa nella realizzazione delle attività di didattica a distanza.



### Modalità sincrona, asincrona e mista

La differenza è rappresentata dalla modalità di interazione tra docente ed alunno che viene adottata nelle varie fasi. Se si sceglie una modalità sincrona, le varie fasi saranno espletate lungo la linea orizzontale riportata in corrispondenza della legenda "Modalità sincrona" riportata sulla sinistra. Se si sceglie una modalità asincrona, le varie fasi saranno espletate lungo la linea orizzontale riportata in corrispondenza della legenda "Modalità asincrona". È possibile e legittimo che il docente decida di affrontare le varie fasi della didattica a distanza in "modalità mista", svolgendo alcune fasi in modo sincrono ed altre in modo asincrono. Ad esempio, il docente può decidere di svolgere la fase 1 in



modalità sincrona, spiegando i contenuti in videoconferenza, ma poi può affrontare le altre fasi in modalità asincrona, inviando i compiti allo studente e restituendo le correzioni, ad esempio, mediante una chat utilizzata in modo asincrono (ti invio un file adesso e verifico se lo hai restituito tra due giorni).

### ***Precisazioni sullo svolgimento della fase 1 (in modalità asincrona) e della fase 3***

Come già sottolineato, è necessario dare luogo a tutte e quattro le fasi della didattica a distanza; in particolare vi è sempre necessità di fornire una spiegazione preliminare dei contenuti (fase 1). Inoltre la fase 1 non può ritenersi assoluta se i materiali didattici proposti dal docente non sono ragionati e calibrati sui prerequisiti in possesso dell'alunno. A tale proposito è presumibile che il docente debba elaborare i contenuti che reperisce dalle varie fonti e debba vagliare l'autorevolezza e l'imparzialità delle fonti stesse. Analogamente è necessario effettuare la fase 3, ad esempio restituendo all'alunno l'elaborato corretto e fornendo spiegazioni su di esso oppure fornendo feedback all'alunno sulle sue risposte a quesiti proposti oralmente.

### ***Punto 7 - Didattica a Distanza – Criterio di contemporaneità con la didattica in presenza***

In un possibile scenario di riapertura delle scuole, per il medesimo gruppo classe, qualora se ne rilevasse la necessità, è possibile il contemporaneo svolgimento di attività didattiche in presenza, per un gruppo di alunni, e a distanza, per la parte restante degli alunni. Sicché, l'attività didattica guidata dal docente sarà seguita in presenza da un gruppo di alunni ed in collegamento a distanza da un secondo gruppo di alunni.

### ***Punto 8 - Didattica a Distanza – Validità di carattere generale***

La didattica a distanza viene utilizzata nel periodo di emergenza COVID-19, tuttavia esso diventa uno strumento previsto in via generale nel Piano dell'Offerta Formativa. Essa potrà essere utilizzata anche per altre occasioni quali, ad esempio:

- Impedimento oggettivo di un alunno o di un gruppo di alunni nel frequentare le attività didattiche in presenza a causa di infortuni, malattie, difficoltà logistiche dovute a calamità naturali, quarantena dovuta ad epidemie.
- Impedimento oggettivo dell'intera comunità scolastica, per emergenze di carattere generale, come epidemie, pandemie e calamità naturali.

### ***Punto 9 - Didattica a Distanza – Valutazione***


In base a quanto affermato nella nota MI prot. n. 388 del 17 marzo 2020, nel contesto della didattica a distanza appare necessario *affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta.*

Pertanto, in riferimento alla didattica a distanza, i docenti potranno procedere alla valutazione degli alunni, avendo come bussola la valorizzazione del percorso di apprendimento dello studente e la flessibilità dovuta alle ben note contingenze.

Verrà dunque adottata una valutazione che sia sostanzialmente **formativa**, ossia intesa quale spunto per favorire la formazione dell'allievo partendo dal monitoraggio del suo processo di apprendimento. Tale valutazione rileva possibili criticità e fornisce un eventuale feedback che possa avviare un processo di miglioramento o di compensazione di eventuali squilibri che emergono da quadro valutativo.

Pertanto, negli scrutini a conclusione dell'anno scolastico, la valutazione conclusiva, più che aspetti sommativi, avrà come riferimento caratteristiche tipiche della valutazione formativa, ossia:

- si osserverà la progressione dei processi di apprendimento, più che i traguardi raggiunti dagli studenti;



- si valorizzerà la puntualità e la costanza nelle attività didattiche;
- si valorizzerà l'impegno dello studente più che il suo risultato.

Ciò anche alla luce del necessario recupero di contenuti, abilità e competenze che gli studenti dovranno effettuare nel successivo anno scolastico, a conclusione dell'emergenza COVID-19.

Se non in contrasto con i criteri precedenti, restano validi tutti gli strumenti e i criteri già deliberati dal Collegio dei Docenti, ossia:

1. Criteri per la conduzione degli scrutini;
2. Criteri per l'attribuzione del credito scolastico;
3. Griglie di valutazione delle singole discipline e del comportamento.